



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/06/2012

ADDI' 22/06/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: FORTE - ZEZZA

DELIBERAZIONE N. 293

Oggetto:

Comune di Monte San Biagio (Lt). Progetto preliminare, in variante al P.R.G., per la realizzazione di un Centro di Deposito per i Rifiuti Solidi Urbani da destinare a Raccolta Differenziata, in località Portaturo. D.C.C. n. 77 del 23.04.2009. Approvazione.



293 22 GIU. 2012 R



Oggetto: Comune di Monte San Biagio (Lt).

Progetto preliminare, in variante al P.R.G., per la realizzazione di un Centro di Deposito per i Rifiuti Solidi Urbani da destinare a Raccolta Differenziata, in località Portaturo. D.C.C. n. 77 del 23.04.2009.

Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia di urbanistica e di assetto del territorio" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, artt. 9 e 19 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

PREMESSO che il Comune di Monte San Biagio (Lt) è dotato di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Regionale n. 291 del 11.03.2005;

VISTA la D.C.C. n. 77 del 23.04.2009 con la quale il Comune di Monte San Biagio (Lt) ha approvato il progetto preliminare, in variante al P.R.G., per la realizzazione di un Centro di Deposito per i Rifiuti Solidi Urbani da destinare a Raccolta Differenziata, in località Portaturo;

ATTESO che a seguito della pubblicazione degli atti ed elaborati, avvenuta nelle forme di legge, non sono state presentate osservazioni avverso la variante in oggetto, come si evince dalla nota n. 8283 del 30.08.2011 a firma del Responsabile dell'Ufficio Protocollo del Comune di Monte San Biagio (Lt);

VISTA la nota n. 3223/07 DP del 22.11.2010, con la quale l'Azienda Unità Sanitaria Locale Latina - Dipartimento di prevenzione - Comprensorio Fondi, Terracina - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ha espresso parere di massima favorevole con le condizioni di seguito riportate:

- 1) Realizzazione di adeguata recinzione di altezza non inferiore a mt. 2,00;
- 2) Realizzare una adeguata barriera esterna in siepi e/o alberature;
- 3) Illuminazione esterna e cartellonistica;



VISTA la nota n. 196348 del 09.05.2011, con la quale l'Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali della Direzione Regionale Ambiente ha espresso *parere favorevole ai soli fini dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e D.G.R.L. 2649/1999, sul progetto in argomento, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:*

- 1) *Siano rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni riportate nella relazione geologica del Dr. Geol. Luigi Matteoli, che non siano in contrasto con quanto di seguito specificato;*
- 2) *Tutte le superfici dei piazzali dovranno essere adeguatamente impermeabilizzate e dotate di un sistema di depurazione delle acque di prima pioggia;*
- 3) *I parametri geotecnici ed idrogeologici ipotizzati nel corso dell'indagine preliminare dovranno essere confermati ed integrati tramite dettagliate indagini geognostiche, comprensive di sondaggi meccanici a carotaggio continuo durante i quali dovranno essere prelevati campioni indisturbati ed essere eseguite prove geotecniche in situ, da esperirsi preventivamente alla stesura del progetto definitivo e al di sotto di ogni singola edificazione. Le indagini geognostiche, che dovranno essere spinte fino alla profondità a cui non si risentono gli effetti del sovraccarico, dovranno essere finalizzate alla verifica delle caratteristiche lito-stratigrafiche e dei parametri geomeccanici dei terreni e del livello della falda, in modo da poter individuare la profondità alla quale fondare e il tipo di fondazione più idoneo;*
- 4) *Il piano di posa delle fondazioni delle singole opere d'arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto su un terreno con caratteristiche geomeccaniche omogenee; in ogni caso è vietata l'utilizzazione di terreni con scadenti caratteristiche geomeccaniche come piano di posa delle fondazioni;*
- 5) *Dovranno essere condotte indagini geofisiche per la determinazione della velocità delle onde di taglio V_{s30} e della categoria del suolo di fondazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;*
- 6) *Dovranno essere realizzate idonee opere di drenaggio delle acque meteoriche, che dovranno essere progettate tenendo conto del regime pluviometrico locale, inoltre, dovranno essere eseguite adeguate operazioni di manutenzione e pulizia delle attuali linee di drenaggio;*
- 7) *Siano adottate opere di sostegno provvisori, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai metri 1,5 dal p.c. e a fronte degli scavi, siano necessariamente realizzate adeguate opere di sostegno;*
- 8) *Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti sia impiegato stabilmente in loco o smaltito secondo la normativa vigente;*
- 9) *Il Comune, prima dell'adozione o approvazione, dovrà verificare se l'intervento proposto ricada all'interno di un'Area Naturale Protetta, di una Z.P.S. o di un S.I.C. In caso affermativo il Proponente dovrà attivarsi per richiedere i necessari pareri previsti dalla normativa vigente;*
- 10) *Il Proponente dovrà verificare se l'intervento rientra tra quelli soggetti a Verifica o Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della Direttiva 85/377/CEE e ss. mm. e ii. del D.Lgs. 4/2008;*



- 11) Siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni d'inquinamento delle falde;
- 12) Qualora le perforazioni si spingano oltre i 30 metri dal piano di campagna, il Committente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato all'osservanza della legge n. 464/84 e quindi, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile dal sito internet www.isprambiente.it, a trasmettere all'I.S.P.R.A. - Servizio Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo - Geologia Applicata ed Idrogeologia - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma, comunicazioni di inizio (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod. 3) e fine indagine (Mod. 4 e 4 bis). L'inosservanza della sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda ai sensi dell'art. 3 della citata legge;
- 13) Gli interventi, in considerazione della sismicità della zona, dovranno essere eseguiti in conformità alla normativa vigente in tema di costruzioni;
- 14) Siano osservate le indicazioni del Dr. Agr. Giuseppe Tomao che non siano in contrasto con quanto riportato di seguito;
- 15) Siano salvaguardati gli esemplari arborei e arbustivi presenti e appartenenti a specie autoctone (*Quercus cerris*, *Quercus frainetto*) e laddove possibile anche gli alberi da frutto (olivi, peschi, ecc), assicurando, attraverso l'utilizzo di tecniche appropriate, che non vengano danneggiati gli apparati radicali e che vengano opportunamente valutati lo stato fitosanitario e le condizioni di stabilità delle piante. Per gli alberi da frutto che interferiscono con le future previsioni di progetto, sia previsto l'espianto e la loro riutilizzazione, con tecniche appropriate, per la creazione del verde in altre zone;
- 16) Sia privilegiata, per la vegetazione erbacea prevista nella realizzazione del verde, anche per quella tra i fori e gli interstizi degli elementi dei parcheggi e dei percorsi pedonali, la ricostituzione spontanea di quella preesistente. In alternativa si proceda alla semina di piante erbacee utilizzando il fiorume raccolto nelle zone contigue al sito dell'intervento;
- 17) Siano eliminati, nell'impianto ex novo di specie vegetali per la realizzazione del verde, i rischi di inquinamento genetico di quelle autoctone presenti nelle aree limitrofe, attraverso le seguenti soluzioni alternative:
- Reperimento in vivai di specie appartenenti a popolazioni di piante locali selezionate, in base alle caratteristiche fisiche del sito e ai fattori di stress presenti, tra quelle riportate di seguito: *Carpinus orientalis*, *Ostrya carpinifolia*, *Quercus cerris*, *Quercus frainetto*, *Ulmus minor*, *Fraxinus ornus*, *Sorbus domestica*, *Sorbus torminalis*, *Pyrus paraster*, *Acer campestre*, *Prunus spinosa*, *Crataegus monogyna*, *Rosa sempervirens*, *Cornus sanguinea*, *Erica arborea*, *Lonicera etrusca*, *Lonicera caprifolium*, *Euonymus europaeus*;
 - Raccolta di talee e/o materiale di propagazione (semi, selvaggioni, ecc.) reperito nella zona nella fase precedente, o immediatamente precedente, a quella della posa in opera o dell'utilizzo;



- c) Utilizzo di specie alloctone per le quali non è riconosciuto nessuno stato di invasività e alberi da frutto locali anche nel caso in cui le soluzioni a) e b) non siano attuabili;
- 18) Nell'impianto ex novo di specie vegetali, siano privilegiate quelle resistenti alle fitopatie, a bassa esigenza idrica e che non necessitino di ripetuti interventi di manutenzione;
- 19) Siano utilizzati, in via prioritaria, fertilizzanti naturali e non siano invece utilizzati diserbanti;
- 20) Sia posta, durante la fase di cantiere, particolare attenzione nel prelevare e conservare il terreno vegetale, evitando di mescolarlo con quello dello scavo e, in attesa del riutilizzo, accumularlo in spessori modesti al fine di preservarlo meglio ed evitare compattamenti eccessivi;
- 21) Sia previsto un progetto dedicato alla conservazione e/o realizzazione ex-novo del verde che recepisca quanto elencato nei punti precedenti e preveda gli interventi di gestione per guidare il processo di evoluzione spontanea della vegetazione, le specie vegetali da impiantare, la loro disposizione, le modalità di messa a dimora, un crono programma rigidamente legato ai periodi di utilizzo del materiale vegetale, un piano di manutenzione per la gestione del verde di nuovo impianto, ecc;

VISTA la nota n. 9302 del 05.12.2011, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica - Ufficio Tecnico Comunale - del Comune di Monte San Biagio (Lt) ha attestato che i terreni, distinti in Catasto al Foglio 30 particelle 300-613-610-612-609-611- 608 - 299 e 140, relativi al "Progetto per la realizzazione di un centro di deposito per i rifiuti solidi urbani da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti", non risultano di uso civico;

VISTA la nota n. 152661 del 04.04.2012, con la quale l'Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali della Direzione Regionale Ambiente ha dichiarato che, contrariamente a quanto riportato nel sopra richiamato parere n. 196348 del 09.05.2011 della medesima Direzione, l'intervento in argomento deve intendersi riferito ai terreni distinti in catasto al Foglio 30 particelle 300-613-610-612-609-611-608-299 e 140;

VISTA la nota n. 3178 del 04.04.2012 con la quale, il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Monte San Biagio (Lt), ha attestato che le aree interessate dall'intervento in argomento non ricadono in zona SIC e ZPS e che la realizzazione del progetto di che trattasi non è assoggettabile a V.I.A.;

CONSIDERATO che gli atti relativi al progetto in questione sono stati sottoposti, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. 02.07.1987, n.36, all'esame della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Provv. FR - LT - RI - VT;

VISTA la relazione istruttoria n. 401403 del 20.03.2012, con la quale la predetta Area della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ha ritenuto che il progetto preliminare per la realizzazione di un Centro di Deposito per i Rifiuti Solidi Urbani da destinare a Raccolta Differenziata in loc.tà Portaturo, in variante al P.R.G. vigente,



293 22 GIU. 2012 F

approvato con Deliberazione di C.C. n. 77 del 23.04.2009, sia ammissibile sia dal punto di vista urbanistico che paesaggistico;

RITENUTO di condividere e fare propria la predetta relazione dell'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Provv. FR - LT - RI - VT della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, che si allega alla presente delibera (Allegato A), di cui costituisce parte integrante;
all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, di approvare il progetto preliminare per la realizzazione di un Centro di Deposito per i Rifiuti Solidi Urbani da destinare a Raccolta Differenziata in località Portaturo, in variante al P.R.G. vigente, approvato dal Comune di Monte San Biagio (Lt) con Deliberazione di C.C. n. 77 del 23.04.2009, secondo le motivazioni, con le prescrizioni e le precisazioni contenute nella relazione istruttoria n.401403 del 20.03.2012, che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale Allegato A ed in conformità alle condizioni e prescrizioni di cui ai pareri in premessa riportati.

Il Progetto è vistato dal Dirigente dell'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Provv. FR - LT - RI - VT della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica nei seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica Generale
- Inquadramento Territoriale P.T.P.R.
- Piano Particellare d'Esproprio
- Quadro Economico Riepilogativo
- Computo Metrico Preliminare
- Documentazione Fotografica
- Inquadramento Territoriale
- Planimetria Generale di Progetto
- Particolari Costruttivi

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: P.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 25 GIU. 2012





ALLEG. alla Delib. n. 293
DEL 22 GIU. 2012

REGIONE
LAZIO

Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Provv. FR - LT - RI - VT
Prot. 401403 del 20/03/2012 ALLEGATO A

OGGETTO: COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO (LT)

Progetto preliminare per la realizzazione di un Centro di Deposito per i Rifiuti Solidi Urbani da destinare a Raccolta Differenziata in loc.tà Portaturo in variante al P.R.G.
D.C.C. n. 77 del 23/04/2009.
D.P.R. n. 327/2001

Vista la nota n. 8595 del 26/08/2011, pervenuta in data 14/07/2011 ed assunta al protocollo con il n. 401403 del 15/09/2011, con la quale il Comune di Monte San Biagio ha qui trasmesso gli atti e gli elaborati tecnici relativi al progetto in oggetto.

PREMESSO

Il Comune di Monte San Biagio dotato di P.R.G., approvato con D.G.R. n. 291 del 11/03/2005, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 23/04/2009, ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione di un Centro di Deposito per i Rifiuti Solidi Urbani da destinare a Raccolta Differenziata in loc.tà Portaturo in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi e agli effetti dell'art.10, del D.P.R. 327/01, con le modalità e secondo le procedure di cui all'art.19 del DPR medesimo.

Il progetto, di iniziativa pubblica, attiene aree di proprietà privata, pertanto sottoposte a vincolo preordinato all'esproprio una volta divenuto efficace l'atto di approvazione del progetto in variante.

La documentazione relativa al progetto, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Urbanistica, risulta costituita dai seguenti atti ed elaborati tecnici:

- D.C.C. n. 77 del 23/04/2009 di approvazione del progetto preliminare;
- Comunicazione del Responsabile dell'Ufficio Protocollo di inesistenza di osservazioni/opposizioni;
- Relazione tecnica generale;
- Inquadramento territoriale P.T.P.R.;
- Piano particellare di esproprio;
- Quadro economico riepilogativo;
- Computo metrico preliminare;
- Documentazione fotografica;
- Inquadramento territoriale;
- Planimetria generale di progetto;
- Particolari costruttivi;
- SIP (Studio di Inserimento Paesistico);

il presente atto si compone di
5
pagine comprese la presente

Dirigente Regionale
Territorio e Urbanistica
Arch. Demetrio Galati

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'URBANISTICA
DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
DIREZIONE TERRITORIO E URBANISTICA

VIA GIORGIONE, 129
00147 ROMA

Pagina 1 di 5
TEL +39.06.5168 8827
FAX +39.06.5168 5890
www.regione.lazio.it

- Parere favorevole condizionato, rilasciato dalla Regione Lazio Area Difesa del Suolo, con nota prot. n. 196348 (fasc. 8037) del 09/05/2011, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n.380/01;
- Parere favorevole di massima rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione – Comprensorio Fondi, Terracina, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. n. 3223/07 DP del 22/11/2010;
- Attestazione comunale di inesistenza di Usi Civici, rilasciata, ai sensi della L.R. n.59/95, dal Responsabile del Settore Urbanistica;
- Avviso deposito presso la Segreteria del Comune con nota prot. 5089, del 11/05/2009.

CONSIDERATO

Il Comune di Monte San Biagio è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 291 del 11/03/2005.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 23/04/2009, è stato approvato il "Progetto preliminare per la realizzazione di un Centro di Deposito per i Rifiuti Solidi Urbani da destinare alla Raccolta Differenziata in loc.tà Portaturo".

L'individuazione del sito è consequenziale alle linee guida proposte dall'Amministrazione Comunale, la quale, in una logica di sviluppo logistico teso al miglioramento dei servizi, si pone come obiettivo la realizzazione, di un sito nel quale poter convogliare i rifiuti solidi urbani da destinare alla raccolta differenziata provenienti dalla gestione del servizio pubblico in un posto facilmente accessibile, nonché raggiungibile dalle arterie stradali principali permettendo all'intera utenza privata un libero accesso per lo scarico dei rifiuti che giornalmente vengono prodotti.

Il livello del progetto approvato è da ritenersi preliminare.

Come meglio di seguito descritto il progetto, che si andrà a realizzare in un'area sita in loc.tà Portaturo/Farnete, catastalmente individuata al Foglio 30, part.lla 140, 299, 300, 608, 611, 609, 612, 610, 613 per una superficie complessiva di mq. 6057, prevede la realizzazione di un impianto suddiviso in due blocchi principali con specifiche destinazioni d'uso. Una prima parte, posta in adiacenza dell'ingresso principale è prevalentemente destinata all'utenza privata; la seconda parte dell'impianto, di superficie leggermente più grande rispetto alla precedente, è esclusivamente destinata alla gestione del servizio pubblico.

La approvazione del progetto riguarda, pertanto, solo ed esclusivamente le opere in esso descritte e costituisce adozione della variante al PRG limitatamente alle opere che le stesse comportano.

La competenza regionale esplica efficacia diretta nei confronti della variante allo strumento urbanistico generale.

Il progetto è stato approvato con D.C.C. n. 77/2009, ai sensi del comma 1 dell'art. 10, secondo le modalità e procedure dell'art. 19 del D.P.R. n.327/01.

Il comma 1 dell'articolo richiamato prevede che *"se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico e l'apposizione su un bene del vincolo preordinato all'esproprio"*.

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici si precisa che il progetto e la variante allo strumento urbanistico generale, che la sua approvazione comporta ai sensi del DPR 327/01, sono connesse e non distinguibili.

Si ritiene, altresì, che la disposizione finale non debba produrre modifica all'attuale classificazione urbanistica dell'area.

Il progetto approvato in variante al P.R.G. vigente, propone una temporanea diversa utilizzazione di spazi classificati come zona E2 – Agricola Estensiva.

Tale classificazione urbanistica verrà mantenuta e l'approvazione del suddetto progetto in variante al P.R.G., ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 327/01, costituisce esclusivamente l'approvazione delle opere in esso contenute come approvato con D.C.C. n. 77 del 23/04/2009.

Le previsioni sono attuabili per intervento diretto, con i parametri di progetto, previa acquisizione di tutti i necessari nulla osta ed autorizzazioni che devono essere ottenuti su successivo livello di approfondimento progettuale, come previsto nella vigente legislazione in materia di opere pubbliche, comunque all'atto della formazione del titolo abilitativo, che nel caso di specie consiste nella deliberazione di Giunta comunale di approvazione del progetto esecutivo.



In particolare si richiama l'obbligatorietà della autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del D.Lgs 42/04 sul progetto definitivo/esecutivo.

Dal punto di vista paesistico, l'ambito interessato dall'intervento ricade nel vigente P.T.P. n. 13, disciplinato dalle N.T.A. di cui al testo coordinato (T.C.) approvato con D.G.R. n.4484/99, e risulta vincolato ai sensi del D.Lgs 42/04 per effetto del D.M. 22/05/1985 e D.M. 29/08/1977 riguardante la tutela dei beni d'insieme ex L.1497/39 del sub-ambito 13/3 "Piana di Fondi, lago di Fondi, insediamento di Monte S.Biagio, aree adiacenti".

Il P.T.P. disciplina i vincoli rispettivamente con gli artt. 51, 52 e 59 del T.C. delle N.T.A. L'art. 59 regolamenta le trasformazioni nella zona P/c consentendo unicamente opere che assicurino *"la conservazione delle attività agricole esistenti e l'incremento o il ripristino di esse in aree già utilizzate a tal fine, in abbandono, o suscettibili di essere recuperate per le predette attività, considerato l'esercizio dell'impresa agricola come strumento attivo per la conservazione dei beni ambientali purché ciò non comporti alterazione dell'andamento topografico attuale dei luoghi"*.

Il P.T.P.R., adottato con D.G.R. n.556/07 e successiva D.G.R. n.1025/07, classifica la zona in argomento come "Paesaggio Agrario di Rilevante Valore" con la disciplina dell'art. 24 delle N.T.A. che non ammette gli interventi previsti nel progetto in esame al punto 4.7.2.

L'Amministrazione Comunale ha presentato sull'area in questione specifica osservazione al vigente P.T.P. ai sensi dell'art.23 della L.R.24/98, repertoriata con il n.059015_P05d, la quale risulta respinta.

L'attuazione del presente progetto è consentita mediante l'applicazione dell'art.18ter della L.R.24/98, che ammette la deroga alle N.T.A. di P.T.P. e di P.T.P.R., previo SIP, per "Interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture", prevedendo al comma 1, lett.d) del suddetto articolo, la realizzazione delle "isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti".

Con certificazione dell'Ufficio Tecnico Comunale Settore Urbanistica del Comune è stata accertata l'inesistenza di gravami di uso civico.

Infine, si rileva che non sono pervenute al Comune osservazioni, così come certificato dal Responsabile dell'Ufficio Protocollo con nota n. 8283 del 30/08/2011.



Prescrizione

Il progetto esecutivo delle opere contenute nel progetto preliminare così assentito, riguardando una zona interamente sottoposta a vincolo di cui al D.Lgs. n.42/04, dovrà essere assoggettato alla preventiva autorizzazione ai sensi dell'art.146 del succitato D.Lgs.

L'istanza di autorizzazione paesaggistica dovrà contenere il SIP redatto ai sensi degli artt. 29 e 30 della L.R. 24/98, conformemente alle indicazioni dell'art. 18ter della medesima L.R.

Il presente parere non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività di Deposito Rifiuti Solidi Urbani per la Raccolta Differenziata che è regolamentato dalla normativa vigente in materia.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, nell'ambito esclusivo della propria competenza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dagli altri Enti competenti, la scrivente Direzione Regionale è del

PARERE

che il progetto preliminare per la realizzazione di un Centro di Deposito per i Rifiuti Solidi Urbani da destinare a Raccolta Differenziata in loc.tà Portaturo, approvato dal Comune di Monte San Biagio con DCC n.77/2009, ai sensi ed agli effetti dell'art. 10, con le modalità e le procedure di cui all'art. 19 del D.P.R. n.327/01, in variante allo strumento urbanistico vigente, sia ammissibile dal punto di vista paesaggistico in virtù dell'art.16 della L.1150/42, ai sensi della L.R. 24/1998 e del D.Lgs 42/2004, e meritevole di approvazione dal punto di vista urbanistico, ai sensi e con gli effetti degli artt.10 e 19 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., con le precisazioni e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel considerato.

L'istruttore
f.to (geom. Roberta Savoia)

Il Funzionario
f.to (ing. Leandro Cigarini)

Il Dirigente
f.to (arch. Vincenzo Cardarello)

Il Direttore
f.to (arch. Demetrio Carini)

Direttore Regionale Territorio e Urbanistica
Il presente atto si compone di pagine compresa la presente
arch. Demetrio Carini

